



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GIULIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2008**

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a regolare alcuni aspetti del tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; e ciò attraverso la modifica del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

La necessità dell'intervento normativo si giustifica a seguito della oramai durata quinquennale degli studi universitari forensi: oggi, un giovane che si iscrive alla facoltà di giurisprudenza deve impiegare almeno sette anni per accedere all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato: vale a dire i cinque anni di durata degli studi oltre ai due anni di pratica forense.

Con il presente disegno di legge si intende ridurre ad un anno il periodo di pratica forense.

L'obiettivo è quello di favorire il più celere inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni. A tal fine si consente, altresì, di espletare i primi sei mesi di tale pratica durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari.

L'articolo 1, lettera *a*), modificando le disposizioni vigenti, riduce a dodici mesi il periodo di esercizio obbligatorio della pratica forense.

Nel ribadire il principio secondo cui allo svolgimento della pratica forense è prodromica l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati, è introdotta la importante novità di ottenere tale iscrizione anche durante l'ultimo anno di frequenza di corso di studi universitari. In tal modo, peraltro, si estende alla pratica forense la disciplina già vigente per i praticanti notai e si intende favorire il raccordo fra il mondo universitario e quello delle libere professioni.

Per meglio regolamentare la disciplina della pratica forense, in conformità con il principio di continuità ed effettività a cui essa deve uniformarsi, è stabilito che il periodo di pratica deve essere completato al massimo entro ventiquattro mesi a decorrere dal giorno dell'iscrizione nel registro. Infatti si prevede che, decorso inutilmente tale termine, il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato nei dodici mesi complessivi.

L'articolo 1, lettera *b*), è volto a coordinare la riduzione del periodo obbligatorio di pratica forense con le norme che disciplinano il periodo di pratica medesima esercitata presso lo studio di un avvocato, nonché con le norme che attribuiscono valore, ai fini del complessivo periodo di pratica, all'esercizio di determinate attività, come ad esempio quella di magistrato: in tal caso l'esercizio dell'attività giurisdizionale è ridotto ad un anno e tiene luogo completamente del periodo di pratica forense.

L'articolo 2 stabilisce il principio in base al quale le disposizioni della legge troveranno applicazione già a decorrere dalla prossima sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 3 prevede che, con regolamento da adottare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano stabilite le modalità di iscrizione nello speciale registro dei praticanti che si iscrivono durante l'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, nonché siano individuate le cause di interruzione e sospensione del periodo di pratica forense.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36)*

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17:

1) al primo comma, n. 5°, le parole: «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea,» sono sostituite dalle seguenti: «per dodici mesi consecutivi dopo il conseguimento della laurea,» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con le modalità di cui al terzo comma, la pratica forense può essere esercitata anche prima del conseguimento della laurea per un periodo non superiore a sei mesi, da computare ai fini del raggiungimento dei dodici mesi complessivi»;

2) al secondo comma, le parole: «1°, 2°, 3° e 4°» sono sostituite dalle seguenti: «1°, 2° e 3°»;

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta nell'ultimo anno di frequenza del corso di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica deve comunque essere completato entro ventiquattro mesi dalla data di iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine, il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato»;

b) all'articolo 18:

1) al primo comma, le parole: «per un periodo non superiore ad un anno» sono so-

stituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi»;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di cui al primo comma, ai fini del computo del complessivo periodo di dodici mesi di cui all'articolo 17, primo comma, n. 5°, non si tiene conto del periodo di frequenza precedente al conseguimento della laurea»;

3) al secondo comma, le parole: «per almeno due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno un anno».

## Art. 2.

### *(Disposizione transitoria)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

### *(Regolamenti di attuazione)*

1. Con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite, in conformità ai principi e ai criteri direttivi della presente legge:

a) le modalità di iscrizione nei registri, tenuti dai Consigli dell'ordine degli avvocati, dei praticanti che si iscrivono durante l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza;

b) le cause di interruzione e sospensione del periodo di pratica forense e il valore della frequenza presso le scuole di specializzazione delle professioni legali ai fini del computo del periodo di pratica forense.